REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1824 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell'allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo formaggi, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).
- A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata (2)presentata una notifica per i formaggi per il tipo di prodotto 19, che beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. I formaggi sono stati pertanto inseriti per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).
- Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se i formaggi destino preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Nel suo parere l'Agenzia (3) ha concluso che i formaggi non destano preoccupazione e possono pertanto essere iscritti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.
- Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere i formaggi nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché i formaggi sono di origine naturale, dovrebbero essere iscritti nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». I formaggi dovrebbero essere iscritti in tale allegato solo nella misura in cui rientrano nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che i formaggi beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzati come alimenti o mangimi.

GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul

mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3). Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui

al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1). Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi

consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.

(6) L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda i formaggi per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1º giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1º giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE	Nome/gruppo	Restrizioni	Osservazioni
»Non disponibile	Formaggi (*)	Esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi.	

^(*) Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021.«.